

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 9 novembre 1998****adottata in base all'articolo J.4, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea,
concernente l'attuazione della decisione del Consiglio relativa ad un'azione speci-
fica dell'Unione nel settore dell'assistenza allo sminamento**

(98/628/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo J.4, paragrafo 2,

vista la dichiarazione sull'Unione dell'Europa occidentale (UEO) inclusa nell'atto finale firmato all'atto dell'adozione del trattato,

considerando che in data odierna il Consiglio ha adottato, in base all'articolo J.3 del trattato, la decisione relativa ad un'azione specifica dell'Unione nel settore dell'assistenza allo sminamento ⁽¹⁾;

considerando che una siffatta azione richiederebbe personale dotato di conoscenze specialistiche nel settore militare; che, pertanto, l'Unione dovrebbe fare ricorso all'UEO;

considerando che le istituzioni dell'UEO si sono dichiarate d'accordo sulle modalità pratiche di cui all'allegato della presente decisione,

HA DECISO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1. L'Unione europea chiede all'UEO di attuare la sua azione, che consiste nel coordinamento, nella supervisione e nella formazione di esperti e di istruttori nel

settore dello sminamento in Croazia, come previsto nella decisione 98/627/PESC del Consiglio ⁽¹⁾.

2. L'azione di cui al paragrafo 1 è attuata secondo le modalità pratiche di cui all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione è notificata all'UEO secondo le conclusioni adottate dal Consiglio il 14 maggio 1996, relative alla trasmissione di documenti dell'Unione europea all'UEO.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 9 novembre 1998.

*Per il Consiglio**Il presidente*

W. SCHÜSSEL

⁽¹⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

*ALLEGATO***Modalità pratiche**

1. La missione dell'UEO svolgerà la propria funzione sotto la responsabilità dell'UEO.
2. Nel corso dell'operazione è previsto che:
 - la missione dell'UEO riferirà mensilmente all'UEO, che inoltrerà rapporti completi all'UE;
 - la missione dell'UEO presenterà una relazione intermedia contenente una prima valutazione dell'operazione e, se del caso, proposte di eventuali ritocchi alle modalità dell'operazione stessa;
 - se si verificherà un'emergenza, sarà immediatamente presentata una relazione all'UEO, che la inoltrerà all'UE. La situazione sarà ponderata e sarà vagliata la necessità di sottoporla agli organi dell'UE e dell'UEO.
3. Al termine dell'operazione l'UEO redigerà un documento sulle esperienze maturate, che sarà trasmesso all'UE.
4. I principali canali di comunicazione saranno:
 - gli attuali punti di contatto tra il Segretariato del Consiglio dell'UE ed il Segretariato dell'UEO e tra la Commissione ed il Segretariato dell'UEO;
 - i punti di contatto designati dalle due presidenze.
5. Va tenuta presente la possibilità di indire riunioni coordinate di gruppi di lavoro.
6. La rappresentanza diplomatica della presidenza UE fornirà alla missione UEO, ove necessario, supporto politico e diplomatico.
7. L'informazione del pubblico sull'operazione sarà coordinata.
8. I fondi necessari per il finanziamento dell'operazione saranno erogati ai sensi delle disposizioni finanziarie stabilite dalla Commissione e dall'UEO nel rispetto delle procedure e delle regole della Comunità europea applicabili in materia di bilancio.

Queste modalità pratiche lasciano impregiudicate le procedure interne di ciascuna organizzazione o gli eventuali altri contatti reciproci necessari.
